



Comune di Ponzano Monferrato

Provincia di Alessandria

VERBALE N° 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza di prima convocazione in data 06 MAGGIO 2015

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA T.A.S.I. anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **SEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,30** nella sala delle adunanze del Comune.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA**.

All'appello risultano :

N.	COGNOME NOME		PRESENTE	ASSENTE
1	LAVAGNO Paolo	Sindaco	SI	
2	PENAZZI Pier Felice	Consigliere	SI	
3	TUFANO Barbara	Consigliere	SI	
4	TORCHIO Gianni	Consigliere	SI	
5	TESTA Rita	Consigliere	SI	
6	BIANCO Sara	Consigliere	SI	
7	CILIBERTO Elisa	Consigliere	NO	SI
8	GADDO Valerio Esterino	Consigliere	SI	
9	SCAGLIA Erik	Consigliere	SI	
10	GIORCELLI Ernesto	Consigliere	SI	
11	GENOVESE Piera	Consigliere	SI	
	TOTALE		10	1

Con l'intervento e l'opera del Sig. Dott. **Giulio AMADEI**, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LAVAGNO Paolo**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) composta da:

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i commi 669-671-672-676.677-678-681-682-683-692 e 703 dell'art. 1, della predetta Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D. L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 (G.U n. 67 del 21/03/2015) che ha differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 18 in data 18.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che:

- Il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definite dalla normativa IMU, con esclusione, comunque, dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014 n 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 02/05/2014 n. 68;
- Sono soggetti passivi i titolari ed i detentori a qualsiasi tipo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal titolare, il tributo è dovuto dall'occupante nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del 70% è, invece, corrisposta dal titolare del diritto sull'unità immobiliare, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, tra i servizi a domanda individuale;

RITENUTO rientrare tra i servizi di cui trattasi, i seguenti:

VISTA la deliberazione C.C. n. 20 in data 18/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione aliquote Tasi anno 2014";

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote TASI;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D,Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di confermare, per i motivi indicati in premessa, relativamente all'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'anno 2014:

N	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	1,5 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze e casistiche assimilabili a livello di regolamento comunale	1,5 per mille
3	Fabbricati rurali strumentali	1,5 per mille

Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2015;

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147;

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa il tributo nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del 90 per cento (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.07.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.